

**DELIBERAZIONE 2 DICEMBRE 2025**

**522/2025/E/COM**

**VERIFICHE SULL'APPARTENENZA DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE AI SETTORI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 131/2023 E DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 541/2021, PER GLI ANNI DI AGEVOLAZIONE 2024 E 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1364<sup>a</sup> riunione del 2 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR 445/2000), recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 46 e 47;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19 rubricato "*Adeguamento della normativa nazionale alla Comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020. Imprese a forte consumo di gas naturale*";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, recante "rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale" (di seguito: decreto 541/2021);
- il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 (di seguito: decreto-legge 131/2023) e, in particolare, l'articolo 3 con cui è riformato il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte

consumo di energia elettrica al fine di adeguare il regime all'epoca vigente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022;

- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 256 del 10 luglio 2024, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131/2023 (di seguito: decreto 256/2024);
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante in Allegato A il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di finanza” (di seguito: Protocollo di Intesa vigente fino al 4 agosto 2025);
- la deliberazione dell'Autorità 16 aprile 2019, 143/2019/E/eel (di seguito: deliberazione 143/2019/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2020, 216/2020/E/eel (di seguito: deliberazione 216/2020/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2022, 541/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 541/2022/R/gas) e il relativo Allegato A, come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas, recante in Allegato A la “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2025 (RTDG 2020-2025)” per il periodo dal 1 gennaio 2023;
- la deliberazione dell'Autorità 04 aprile 2023, 139/2023/R/gas, recante in Allegato A la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT) (RTTG 2024-2027)”;
- il “Testo Integrato delle Disposizioni per le Prestazioni Patrimoniali Imposte e i Regimi Tariffari Speciali – Settore elettrico (TIPPI)”, approvato con la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 619/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 619/2023/R/eel) e il relativo Allegato A come successivamente integrato e modificato;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2024, 177/2024/E/eel (di seguito: deliberazione 177/2024/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2024, 343/2024/R/eel (di seguito: 343/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 settembre 2024, 366/2024/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2024, 378/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 378/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2024, 491/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2025, 307/2025/A, recante “Rinnovo del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e la Guardia di finanza” e il “Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

- e la Guardia di finanza” in Allegato A, perfezionato in data 5 agosto 2025 (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2024, 547/2024/A e s.m.i., con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;
  - la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”;
  - la Comunicazione (2022/C 80/01), pubblicata nella GUUE 18 febbraio 2022, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia 2022” (di seguito: Linee guida CEEAG);
  - le richieste di informazioni da parte della Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza prott. ARERA 33857 del 15 maggio 2025 e 34109 del 16 maggio 2025 (di seguito: lettere DAEN del 15 e del 16 maggio 2025);
  - le comunicazioni del Nucleo Speciale Beni e Servizi prott. ARERA 66843 e 66845 del 29 settembre 2024 (di seguito: comunicazioni Gdf del 29 settembre 2025);
  - la pubblicazione “NACE Rev. 2 – *Statistical classification of economic activites in the European Community*” di Eurostat, 2008 (di seguito: documento Eurostat);
  - il Regolamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

**CONSIDERATO CHE:**

- il decreto-legge 131/2023, all’articolo 3, ha riformato, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (di seguito anche: “imprese energivore”), in precedenza disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida CEEAG;
- con le deliberazioni 619/2023/R/eel, 343/2024/R/eel, 378/2024/R/eel e 491/2024/R/eel l’Autorità ha adottato le disposizioni di propria competenza necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese energivore, disciplinato dal decreto-legge 131/2023 e dal decreto 256/2024;
- ai sensi del decreto-legge 131/2023, possono accedere alle agevolazioni le imprese con consumo superiore a 1 GWh/anno e che operino nei settori a rischio di delocalizzazione come individuati dall’Allegato 1 alle Linee guida CEEAG;
- in forza della suddetta deliberazione 619/2023/R/eel, le imprese energivore presentano annualmente alla CSEA un’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tramite un apposito accesso via web a un sistema telematico finalizzato alla raccolta delle medesime dichiarazioni (di seguito: Portale), reso disponibile dalla medesima CSEA;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel, le imprese, ai fini del controllo dell’appartenenza ai settori dell’Allegato 1 alle Linee

Guida CEEAG, dichiarano a CSEA il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento (per ciascun anno di competenza "n", il triennio che va da "n-4" a "n-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione), fatta salva la facoltà di richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 2bis, l'accesso al meccanismo agevolativo tramite la metodologia indicata nel documento Eurostat utilizzata per determinare il codice NACE (e quindi il codice ATECO) tramite il criterio della prevalenza di un'attività per VAL.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il decreto 541/2021 ha definito un regime di aiuti alle imprese a forte consumo di gas naturale (o "imprese gasivore"), con decorrenza dal 1 aprile 2022, mediante la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle medesime imprese, connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione;
- il decreto 541/2021 ha assegnato numerose funzioni all'Autorità in tema di regolazione attuativa del meccanismo di agevolazione alle imprese gasivore e l'Autorità ne ha disciplinato le modalità operative con la deliberazione 541/2022/R/gas;
- ai sensi dell'Allegato A alla predetta deliberazione e degli articoli 3, 5 e 7 del decreto 541/2021, l'agevolazione è riconosciuta, per ogni anno di competenza *n*, alle imprese gasivore che siano in possesso, tra gli altri, dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 541/2021 e che, in particolare, operano nei settori di cui all'allegato 1 al suddetto decreto;
- in forza della suddetta deliberazione 541/2022/R/com, le imprese gasivore presentano annualmente alla CSEA un'autodichiarazione, ai sensi del dPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale e l'assegnazione della classe di agevolazione per l'anno di competenza, tramite un apposito Portale, reso disponibile dalla medesima CSEA;
- ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/com, le imprese, ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 1 decreto 541/2021, dichiarano a CSEA il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento (per ciascun anno di competenza "n", il triennio che va da "n-4" a "n-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione), fatta salva la facoltà di utilizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis, ai fini del controllo suddetto, la medesima procedura di cui al comma 4.2bis dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel come integrata dalla deliberazione 343/2024/R/eel.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 131/2023, prevede, tra l'altro, che l'Autorità, con propri provvedimenti, stabilisca "*le modalità con cui la Cassa per i*

*servizi energetici e ambientali (CSEA), per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti di cui ai commi 1 e 2”;*

- per quanto concerne i controlli sulle dichiarazioni rese a CSEA dalle imprese gasivore, l'articolo 9, comma 3, del decreto 541/2021 prevede, tra l'altro, che l'Autorità definisca “*le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento negli elenchi di cui al comma 1*” del decreto e che, a tal fine, “*attiva, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di finanza*”;
- l'Autorità, pertanto, ha previsto, all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/gas, che CSEA effettui controlli di legittimità e coerenza su tutte le dichiarazioni pervenute mentre effettui verifiche a campione, per quanto concerne i dati del VAL e del codice ATSCO prevalente indicato nella dichiarazione IVA ultima disponibile all'atto della presentazione della dichiarazione per l'accesso all'agevolazione, anche richiedendo il supporto dell'Agenzia delle entrate e delle Camere di commercio;
- l'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel prevede che, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità dai controlli di legittimità e coerenza o significative discordanze dalle verifiche a campione, CSEA sospenda l'inserimento nell'elenco dei soggetti interessati e richieda loro chiarimenti avviando, qualora necessario, una fase di approfondimento istruttorio; in tali casi, l'inserimento nell'elenco e, di conseguenza, l'assegnazione della relativa classe di agevolazione, avviene solo se le predette attività di chiarimento e approfondimento consentono di superare le irregolarità rilevate;
- in attuazione delle deliberazioni 143/2019/E/eel, 216/2020/E/eel e 177/2024/E/eel, il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza ha prestato la propria collaborazione, nell'ambito del Protocollo di Intesa vigente fino al 4 agosto 2025, per l'effettuazione di verifiche e controlli *ex-post* sui dati fiscali contenuti nelle dichiarazioni delle imprese a forte consumo energetico, con riferimento ad anni interessati dal regime delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017;
- gli Uffici dell'Autorità hanno istruito le richieste di accesso alle agevolazioni presentate da parte delle imprese energivore e gasivore che si sono avvalse, per gli anni 2024 e 2025, della facoltà di cui all'articolo 4, comma 4.2bis, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel e di cui all'articolo 5, comma 5.1bis, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/com, avvalendosi anche del supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi come previsto dagli articoli citati;
- in conformità con quanto previsto all'articolo 4 del Protocollo di Intesa vigente fino al 4 agosto 2025 – che prevedeva, tra l'altro, lo scambio di dati e di notizie tra l'Autorità e la Guardia di finanza utili al perseguimento delle finalità collaborative, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, con le lettere DAEN del 15 e del 16 maggio 2025, di comunicare il codice ATSCO prevalente indicato, per gli anni fiscali 2022 e 2023, dalle imprese energivore e gasivore che avevano inviato a CSEA le dichiarazioni sostitutive per accedere alle agevolazioni degli anni 2024 e 2025, trasmettendo al contempo al Nucleo Speciale Beni e Servizi l'ultimo aggiornamento degli elenchi delle imprese

energivore e gasivore, disponibili sul Portale CSEA e comprensivi della classe di agevolazione assegnata da CSEA sulla base dei controlli effettuati dalla medesima;

- il Nucleo Speciale Beni e Servizi ha quindi estratto dai database in uso al corpo, e trasmesso agli Uffici dell'Autorità con le comunicazioni Gdf del 29 settembre 2025, il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa agli anni fiscali 2022 e 2023 da parte di tutte le imprese presenti nei suddetti elenchi, che non fossero di nuova costituzione, avessero superato i controlli effettuati da CSEA e non si fossero avvalse della facoltà di cui all'articolo 4, comma 4.2bis, dell'Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel o di cui all'articolo 5, comma 5.1bis, dell'Allegato A alla deliberazione 541/2022/R/com;
- in esito alla suddetta attività di analisi preliminare, condotta con riferimento a più di 10.500 imprese, sono emerse alcune possibili discordanze tra i codici ATECO dichiarati alla CSEA e quelli risultanti dalle dichiarazioni IVA, suscettibili di ulteriore vaglio al fine del loro effettivo accertamento;
- nell'ambito del programma delle attività di ispezione e controllo in collaborazione tra l'Autorità e il Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2025, oggetto di informativa al Collegio nel corso della 1334<sup>a</sup> riunione di Autorità del 1 aprile 2025 e condiviso con i vertici delle Unità Speciali della Guardia di finanza in data 12 giugno 2025, sono già state previste attività ordinarie di verifica sulle imprese energivore e gasivore.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- continuare a presidiare il processo di riconoscimento degli aiuti di stato a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, anche in riferimento alla riforma del regime delle agevolazioni di cui al decreto-legge 131/2023 e attivare un presidio di controllo sul riconoscimento degli aiuti di stato alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al decreto 541/2021, tramite verifiche volte ad accertare l'effettiva appartenenza delle imprese ai settori ammissibili alle agevolazioni, al fine di assicurare con la dovuta urgenza il recupero dell'agevolazione, nel caso in cui la medesima sia stata indebitamente percepita;
- chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte delle imprese presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2024 e 2025, individuate anche sulla base dell'attività di analisi preliminare, nei casi in cui dai controlli emergano discordanze tra il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento desumibile dai database in uso al Corpo e quello dichiarato a CSEA e previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3 del vigente Protocollo di Intesa;
- chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza di comunicare a CSEA gli esiti dell'accertamento di cui al precedente alinea per gli eventuali seguiti di competenza, comunicando - al contempo - i medesimi esiti all'Autorità;

- prevedere che CSEA, nel caso in cui in base agli esiti dell'accertamento compiuto dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza e sulla base di ulteriori eventuali controlli, accerti una modifica dell'agevolazione anche in termini di perdita della stessa, provveda in tal senso nei confronti dell'impresa interessata, e nel rispetto delle dovute garanzie procedurali ove necessario, informando l'Autorità

## **DELIBERA**

1. di chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza di procedere all'accertamento - da effettuare, garantendo il dovuto contraddittorio ovvero attraverso la collaborazione dei Reparti della Guardia di finanza competenti per territorio - della veridicità dei dati dichiarati a CSEA da parte delle imprese presenti negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale per gli anni 2024 e 2025, individuate anche sulla base dell'attività di analisi preliminare, nei casi in cui dai controlli emergano discordanze tra il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA di riferimento desumibile dai *database* in uso al Corpo e quello dichiarato a CSEA e previa richiesta da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 3 del vigente Protocollo di Intesa;
2. di chiedere al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza di comunicare a CSEA gli esiti dell'accertamento di cui al punto 1 per gli eventuali seguiti di competenza, comunicando - al contempo - i medesimi esiti all'Autorità;
3. prevedere che CSEA, nel caso in cui, in base agli esiti dell'accertamento compiuto dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza e sulla base di ulteriori eventuali controlli, accerti la sussistenza dei presupposti per una modifica dell'agevolazione anche in termini di perdita della stessa, provveda in tal senso nei confronti dell'impresa interessata, nel rispetto dei dovuti obblighi partecipativi ove necessario, informando l'Autorità;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali e al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza, per i seguiti di competenza;
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2025;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*